



## COMUNICATO N. 311/DIV – 9 MAGGIO 2022

311/797

CAMPIONATO SERIE C 2021– 2022

### PRIMO TURNO FASE PLAY OFF NAZIONALE – GARE DI ANDATA DELL'8 MAGGIO 2022

Si riportano i risultati delle gare del primo turno di andata Fase Play Off Nazionale disputate l'8 Maggio 2022:

#### **GARA 1**

PESCARA                      FERALPISALO'                      3-3

#### **GARA 2**

FOGGIA                      VIRTUS ENTELLA                      1-0

#### **GARA 3**

TRIESTINA                      PALERMO                      1-2

#### **GARA 4**

MONOPOLI                      CESENA                      1-2

#### **GARA 5**

JUVENTUS U23                      RENATE                      1-1

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 9 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

## **GARE DELL'8 MAGGIO 2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

**€ 2000**

#### **PALERMO**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1 - prima dell'inizio della gara, alle ore 16:50, nell'aver lanciato un fumogeno nel recinto di gioco;

2 - alle ore 17:29, con le squadre a centro campo, nell'aver lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco;

3 - al 41° minuto nell'aver lanciato due fumogeni sul terreno di gioco;

4 - al 48° minuto nell'aver lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno di gioco;

5 - all'89° minuto nell'aver acceso un fumogeno di colore nero nel proprio settore.

B) per avere i suoi sostenitori utilizzato, nei minuti di recupero del primo tempo, strumenti che emanavano fischi simili al fischietto dell'arbitro, in modo tale: da indurre quest'ultimo ad avvisare i capitani delle Squadre del disturbo così arrecato allo svolgimento della gara e ad invitare il capitano del Palermo ad evitare il ripetersi di tali condotte; e da rendere necessario un annuncio da parte dello speaker qualche minuto dopo l'inizio del secondo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

**€ 800**

**TRIESTINA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco, con le squadre schierate a centro campo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. c.c.).

**€ 500**

**FOGGIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nella curva sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

**€ 500**      **PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore curva nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, sulla pista di atletica, un fumogeno al 28° minuto del secondo tempo.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BARBUGIAN GIOVANNI (FERALPISALO')  
per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva reiteratamente dall'area tecnica e protestava nei confronti di una sua decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BUCCHI CRISTIAN (TRIESTINA)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)  
GALLO ANDREA (FOGGIA)  
RIZZO ALBERTO (FOGGIA)  
DE RISIO CARLO (PESCARA)  
POMPETTI MARCO (PESCARA)  
NICOLUSSI CAVIGLIA HANS (JUVENTUS U23)  
ZUELLI EMANUELE (JUVENTUS U23)  
GOMEZ GUIDO (TRIESTINA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)  
FAVALE GIULIO (CESENA)  
ILLANES MINUCCI JULIAN (PESCARA)  
LEGATI ELIA (FERALPISALO')  
ANZOLIN MATTEO (JUVENTUS U23)  
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS U23)  
GUIEBRE ABDOUL RAZAK (MONOPOLI)  
DALL'OGGIO JACOPO (PALERMO)  
DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)  
MARCONI IVAN (PALERMO)  
SILVA JACOPO (RENATE)

CRIMI MARCO  
LIGI ALESSANDRO  
VOLTA MASSIMO  
BARLOCCO LUCA  
DESSENA DANIELE

(TRIESTINA)  
(TRIESTINA)  
(TRIESTINA)  
(VIRTUS ENTELLA)  
(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 9 Maggio 2022**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli